STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 161

Riammissioni in servizio

Il dipendente con qualifica inferiore a direttore centrale o direttore compartimentale, cessato dal servizio per dimissioni accettate o per decadenza nei casi previsti dalle lettere b) e d) dell'art. 159, puo' essere riammesso in servizio previa, deliberazione del Consiglio di amministrazione, sempreche' non sia trascorso un quinquennio dalla risoluzione del rapporto d'impiego. Lo stesso Consiglio di amministrazione puo' subordinare la riammissione in servizio alla ripetizione degli esami per il conseguimento delle abilitazioni a determinati servizi o porre l'obbligo di frequentare corsi di aggiornamento. Puo', altresi', essere riammesso in servizio il personale femminile dichiarato decaduto ai sensi della lettera a) dell'art. 159, quando riacquisti la cittadinanza, perduta a seguito di matrimonio con cittadino straniero, per effetto dell'annullamento o dello scioglimento del matrimonio stesso. Il dipendente riammesso e' collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianita' dalla data del provvedimento di riammissione. La riammissione in servizio e' subordinata alla vacanza del posto e non puo' aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	VIII — Estinzione del rapporto
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-161-riammissioni-in-servizio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it